

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 5 maggio 1964 concernente la modificazione dell'art. 36
della legge organica comunale
(del 26 marzo 1965)

La Commissione della Legislazione si è occupata in modo approfondito del messaggio governativo che, facendo seguito ad una mozione del 28 dicembre 1959 degli on.li Bignasca e Bottani, propone una modificazione dell'art. 36 della legge organica comunale, tendente ad offrire la possibilità a persone che, almeno formalmente, sono dipendenti del Comune, di far parte del Consiglio comunale. Giova notare che tale eccezione al principio dell'incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di impiegato comunale non sarebbe la prima, ma verrebbe ad aggiungersi all'eccezione già prevista che concerne i docenti di ogni ordine e il medico condotto (per il quale ormai la questione non ha più importanza pratica visto l'attuale ordinamento legislativo, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni disciplinanti il funzionamento della Cassa ammalati).

Si deve subito rilevare che l'eccezione che si vuole introdurre manifesta una fondamentale differenza rispetto a quella concernente i docenti; infatti, se questi ultimi sono impiegati del Comune a « regime pieno » le persone di cui tratta il messaggio sono impiegate in modo accessorio, e con funzioni che solo indirettamente, ed in senso molto lato, hanno a che fare con l'amministrazione comunale.

La discussione svoltasi nella nostra Commissione ha tratto gran parte dal principio della separazione dei poteri, che ha lasciato perplessi alcuni commissari sull'opportunità della riforma proposta. Si è fatto osservare che chi è chiamato a decidere sull'amministrazione comunale non dovrebbe avere con la stessa nessun legame, nemmeno formale.

A questa obiezione di fondo si può però controbattere — e questa è stata l'opinione della maggioranza della Commissione della Legislazione — che il principio della separazione dei poteri non può essere inteso in senso rigido, ma deve essere praticato in modo organico, tale da permettere di risolvere determinate situazioni particolari.

Del resto, anche nei grandi Stati democratici, non poche sono le eccezioni al principio della separazione dei poteri, rese necessarie dalla necessità di far funzionare coordinatamente i vari organi dello Stato.

Nel nostro caso, la compatibilità della carica di consigliere comunale con funzioni del tutto accessorie nell'ambito dell'amministrazione comunale, in particolare per quanto attiene a funzioni esercitate per incarico della Confederazione o del Cantone, appare pienamente giustificata dalla necessità di permettere la partecipazione alla vita pubblica del Comune a persone che per le loro capacità possono dare un sostanziale apporto all'esame ed alla soluzione dei problemi comunali. E ciò tanto più in quanto i rapporti tra l'amministrazione e le persone che ricoprono tali cariche si limita alla nomina da parte del Municipio: la dipendenza quindi è solo formale. Vi è poi una ragione di equità nei confronti di queste persone alle quali è iniquo impedire di assumere cariche pubbliche, per il bene del Comune, per ragioni solo di forma.

La Commissione della Legislazione propone quindi di aderire al messaggio governativo nel senso di rendere compatibile la carica di consigliere comunale con le funzioni di caposezione militare, di gerente AVS e del lavoro.

La maggioranza della Commissione ha anzi ritenuto opportuno, sempre per quanto concerne la carica di consigliere comunale, di togliere l'incompatibilità anche per quelle persone che svolgono funzioni non per incarico del Cantone o della Confederazione, ma per incarico del Comune stesso, alla condizione beninteso che si tratti non di impieghi permanenti o che danno diritto ad uno stipendio fisso, ma di incarichi puramente accessori, sia per quanto concerne il tempo di lavoro, sia per quanto attiene alla remunerazione: si tratta in modo particolare degli ispettori del bestiame, dei campari e degli affossatori. E questo per le ragioni anzi esposte, in quanto queste persone non sono direttamente interessate all'amministrazione comunale.

In conclusione, per quanto attiene alla carica di consigliere comunale, la compatibilità proposta dal Consiglio di Stato, estesa alle persone con compiti meramente saltuari ed accessori, secondo la maggioranza della Commissione, apporterebbe delle facilitazioni all'amministrazione comunale, senza che questa ne sia intralciata e senza che il principio della separazione dei poteri sia leso.

La riforma in questione interessa i piccoli, eventualmente i medi Comuni; non già i grossi Comuni, per il fatto stesso che in questi ultimi le cariche che qui ci interessano sono svolte per lo più da impiegati in pianta stabile, per cui il problema evidentemente non si pone nemmeno.

Logico quindi che la Commissione rivolgesse la sua attenzione (come del resto ha fatto il messaggio governativo) all'estensione di questa compatibilità non solo al Consiglio comunale, ma anche al Municipio.

Infatti, dato che l'inserimento nell'amministrazione comunale di determinate persone — che ovvierebbe ad un'indubbia scarsità di uomini capaci che si interessano alla cosa pubblica — interessa soprattutto i piccoli Comuni, per questi ultimi la riforma proposta dal Consiglio di Stato non risolverebbe nulla, per il fatto stesso che in via generale non possiedono il Consiglio comunale.

Per cui, nei piccoli Comuni, la situazione rimarrebbe quella di oggi, con tutti gli inconvenienti derivanti dalla carenza di persone che si interessano della pubblica amministrazione: carenza resa ancor più acuta dal forzato allontanamento di alcuni cittadini, occupanti cariche attualmente incompatibili con quella di municipale.

Di conseguenza, alcuni commissari (tra i quali il relatore) erano dell'avviso che la compatibilità sopra proposta dovesse essere estesa alla carica di municipale. Da questo punto di vista, rispetto alla compatibilità della carica di consigliere comunale, alcune ulteriori perplessità sarebbero giustificate; d'altra parte però non si può dimenticare l'esigenza, per i piccoli Comuni, di non eliminare già in partenza determinate forze valide per le loro amministrazioni.

Comunque, la maggioranza della Commissione della Legislazione ha respinto l'estensione della compatibilità delle cariche in questione alla carica di municipale, ritenendo che ciò costituisse una lesione troppo grave del principio della separazione dei poteri, e che da essa potessero inoltre derivare parecchi inconvenienti, tali da creare malcontenti (soprattutto in occasione delle nomine).

In definitiva la Commissione della Legislazione ha perciò deciso di aderire alla proposta del Consiglio di Stato estesa a quelle persone che svolgono, per nomina municipale, dei compiti saltuari ed accessori. Evidentemente non potranno essere comprese quelle persone che svolgono, sia pure in modo saltuario (per esempio un giorno o due alla settimana) compiti attinenti all'amministrazione vera e propria del Comune (lavori di cancelleria, di contabilità, di controllo abitanti, ecc.).

Di conseguenza il III cpv. proposto dal Consiglio di Stato è stato sostituito dalla vostra Commissione con un nuovo cpv., che prevede una clausola generale, che distingue tra le persone che svolgono funzioni per incarico del Cantone o

della Confederazione, e le persone che svolgono mansioni puramente accessorie a profitto del Comune. Nell'ambito di questa clausola generale si propone di menzionare nel testo legislativo le persone alle quali essa si riferisce.

La Commissione propone pertanto di accogliere il progetto annesso.

Per la Commissione della Legislazione :

D. Scacchi, relatore
Agostinetti — Bernasconi — Bordoni
— Caldelari — Celio — Lepori —
Staffieri — Tamburini

Disegno di

LEGGE ORGANICA COMUNALE del 1. marzo 1950 (modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1964 n. 1213 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 36 della legge organica comunale è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 36.

¹ Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale. **Eleggibilità**

² La carica è obbligatoria e incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di municipale o supplente e di impiegato del Comune e delle sue aziende, eccezion fatta per i docenti di ogni ordine e del medico condotto.

³ Possono pure far parte del Consiglio comunale quelle persone nominate dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti (quali gli ispettori del bestiame, i campari, gli affossatori) o che svolgono, nell'ambito dell'amministrazione comunale, mansioni accessorie per incarico del Cantone o della Confederazione (quali capi-sezione militari, gerenti dell'Ufficio del lavoro o dell'AVS).

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

